

ossidi di azoto, le particelle e il piombo ⁽¹⁾, contenuti, a partire dall'11 giugno 2010, all'art. 13, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 maggio 2008, 2008/50/CE, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa ⁽²⁾;

— condannare la Repubblica slovena alle spese.

Motivi e principali argomenti

Dal rapporto annuale presentato dalla Repubblica slovena sulla conformità ai valori limite vincolanti di PM10 giornalieri ed annuali risulta che in Slovenia, negli anni 2005, 2006 e 2007 nelle zone SI1, SI2 e SI4 e negli agglomerati SIL e SIM, sono stati superati i valori limite di concentrazione giornaliera ed annuale di PM10 nell'aria ambiente. La Commissione europea non ha ricevuto alcuna notifica circa il rispetto dell'obbligo di applicazione dei valori limite conformemente all'art. 22, n. 2, della direttiva 2008/50/CE.

⁽¹⁾ GU L 163, pag. 41.

⁽²⁾ GU L 152, pag. 1.

Impugnazione proposta il 22 luglio 2010 dalla EMC Development AB avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 12 maggio 2010, causa T-432/05, EMC Development AB/Commissione europea

(Causa C-367/10 P)

(2010/C 288/33)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: EMC Development AB (rappresentante: W.-N. Schelp, avocat)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia

- i) annullare la decisione della Commissione 28 settembre 2005;
- ii) in subordine, annullare in parte o in toto la sentenza impugnata e rinviare la causa al Tribunale per un giudizio nel

merito alla luce delle indicazioni che la Corte eventualmente fornirà;

- iii) in ogni caso, ordinare alla Commissione di pagare le spese sostenute dalla ricorrente dinanzi al Tribunale e alla Corte di giustizia.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che il Tribunale, condividendo la posizione della Commissione circa gli orientamenti, ha richiesto alla ricorrente di dimostrare situazioni di fatto, ponendo a suo carico un indiscutibile onere. Così facendo, essa ha cercato di ottenere la prova degli effetti della norma, senza tener conto della questione della sua natura, che ha maggior portata e centralità. La ricorrente ritiene che ciò integri un errore di diritto e che sia stato invertito l'ordine di successione della valutazione, per quanto riguarda la natura e gli effetti della norma.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny, Izba Finansowa, Wydział II (Repubblica di Polonia) il 26 luglio 2010 — Pak-Holdco Sp zoo/Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

(Causa C-372/10)

(2010/C 288/34)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny, Izba Finansowa, Wydział II

Parti

Ricorrente: Pak-Holdco Sp zoo

Convenuto: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

Questioni pregiudiziali

- 1) Se per l'interpretazione dell'art. 7, n. 1, della direttiva 69/335/CEE ⁽¹⁾ il giudice nazionale sia obbligato a tenere conto delle disposizioni delle direttive di modifica, segnatamente le direttive 73/79/CEE ⁽²⁾ e 73/80/CEE ⁽³⁾, in una situazione in cui tali direttive non fossero più in vigore al momento dell'adesione della Repubblica di Polonia all'Unione europea.